



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 6 dicembre 2010  
(OR. en)**

**17355/10**

**STAT 38  
FIN 689**

**ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto:                   REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1296/2009 che adegua con effetto dal 1° luglio 2009 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea ed i coefficienti correttivi applicati alle retribuzioni e pensioni

---

**REGOLAMENTO (UE, EURATOM) N. .../2010 DEL CONSIGLIO**

**del**

**recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1296/2009  
che adegua con effetto dal 1° luglio 2009 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari  
e degli altri agenti dell'Unione europea ed i coefficienti correttori  
applicati alle retribuzioni e pensioni**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, in particolare l'articolo 12,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68<sup>1</sup>, in particolare gli articoli 63, 64, 65 e 82 dello statuto e gli allegati VII, XI e XIII, nonché l'articolo 20, paragrafo 1, e gli articoli 64, 92 e 132 del regime applicabile agli altri agenti,

vista la proposta della Commissione europea,

---

<sup>1</sup> GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

considerando quanto segue:

- (1) Con sentenza 24 novembre 2010, causa C-40/10, la Corte di giustizia ha annullato l'articolo 2 e gli articoli da 4 a 18 del regolamento (UE, Euratom) n. 1296/2009 del 23 dicembre 2009<sup>1</sup>. In conformità dell'articolo 266 del trattato, il Consiglio è tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione di tale sentenza comporta.
- (2) Per garantire che il potere di acquisto dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione evolva in parallelo a quello dei funzionari nazionali degli Stati membri, è opportuno procedere all'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea a titolo dell'esame annuale 2009.
- (3) Il regolamento (UE, Euratom) n. 1296/2009 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

---

<sup>1</sup> GU L 348 del 29.12.2009, pag. 10.

*Articolo 1*

Il regolamento (UE, Euratom) n. 1296/2009 è così modificato:

- 1) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 2*

Con effetto dal 1° luglio 2009, all'articolo 66 dello statuto la tabella degli stipendi base mensili per il calcolo delle retribuzioni e delle pensioni è sostituita dalla seguente:

1/07/2009	SCATTO				
GRADO	1	2	3	4	5
16	16.902,14	17.612,39	18.352,49		
15	14.938,67	15.566,42	16.220,54	16.671,82	16.902,14
14	13.203,29	13.758,11	14.336,24	14.735,10	14.938,67
13	11.669,50	12.159,87	12.670,85	13.023,37	13.203,29
12	10.313,89	10.747,30	11.198,91	11.510,48	11.669,50
11	9.115,76	9.498,82	9.897,97	10.173,34	10.313,89
10	8.056,81	8.395,37	8.748,15	8.991,54	9.115,76
9	7.120,87	7.420,10	7.731,90	7.947,02	8.056,81
8	6.293,66	6.558,13	6.833,71	7.023,84	7.120,87
7	5.562,55	5.796,29	6.039,86	6.207,90	6.293,66
6	4.916,36	5.122,95	5.338,23	5.486,75	5.562,55
5	4.345,24	4.527,84	4.718,10	4.849,37	4.916,36
4	3.840,47	4.001,85	4.170,01	4.286,03	4.345,24
3	3.394,33	3.536,97	3.685,60	3.788,13	3.840,47
2	3.000,02	3.126,09	3.257,45	3.348,08	3.394,33
1	2.651,52	2.762,94	2.879,04	2.959,14	3.000,02

2) gli articoli da 4 a 17 sono sostituiti dai seguenti:

*"Articolo 4*

Con effetto dal 1° luglio 2009, l'importo dell'indennità per congedo parentale di cui all'articolo 42 bis, secondo e terzo comma, dello statuto è fissato a 910,82 EUR e a 1214,42 EUR per le famiglie monoparentali.

*Articolo 5*

Con effetto dal 1° luglio 2009, l'importo di base dell'assegno di famiglia di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 170,35 EUR.

Con effetto dal 1° luglio 2009, l'importo dell'assegno per figlio a carico di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 372,24 EUR.

Con effetto dal 1° luglio 2009, l'importo dell'indennità scolastica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 252,56 EUR.

Con effetto dal 1° luglio 2009, l'importo dell'indennità scolastica di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 90,93 EUR.

Con effetto dal 1° luglio 2009, l'importo minimo dell'indennità di dislocazione di cui all'articolo 69 dello statuto e all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 504,89 EUR.

Con effetto dal 14 luglio 2009, l'importo dell'indennità di dislocazione di cui all'articolo 134 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 362,95 EUR.

## Articolo 6

Con effetto dal 1° gennaio 2010, l'indennità a chilometro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'allegato VII dello statuto è adeguata come segue:

0 EUR/km per il tratto di distanza tra	0 e 200 km,
0,3786 EUR/km per il tratto di distanza tra	201 e 1000 km,
0,6310 EUR/km per il tratto di distanza tra	1001 e 2000 km,
0,3786 EUR/km per il tratto di distanza tra	2001 e 3000 km,
0,1261 EUR/km per il tratto di distanza tra	3001 e 4000 km,
0,0608 EUR/km per il tratto di distanza tra	4001 e 10000 km,
0 EUR/km per la distanza superiore a	10000 km.

Un importo forfettario supplementare è aggiunto all'indennità chilometrica di cui sopra:

- 189,29 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è compresa tra 725 km e 1450 km,
- 378,55 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è pari o superiore a 1450 km.

### *Articolo 7*

Con effetto dal 1° luglio 2009, l'importo dell'indennità giornaliera di cui all'articolo 10, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è fissato a:

- 39,13 EUR per il funzionario che abbia diritto all'assegno di famiglia,
- 31,55 EUR per il funzionario che non abbia diritto a tale assegno.

### *Articolo 8*

Con effetto dal 1° luglio 2009, il limite inferiore per l'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

- 1113,88 EUR per l'agente che abbia diritto all'assegno di famiglia,
- 662,31 EUR per l'agente che non abbia diritto a tale assegno.

### *Articolo 9*

Con effetto dal 1° luglio 2009, il limite inferiore per l'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 1335,85 EUR, il limite superiore a 2671,72 EUR e la detrazione forfettaria a 1214,42 EUR.

### Articolo 10

Con effetto dal 1° luglio 2009, la tabella degli stipendi base mensili di cui all'articolo 93 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:

GRUPPO DI FUNZIONI	1/07/2009	SCATTO						
	GRADO	1	2	3	4	5	6	7
IV	18	5.826,60	5.947,77	6.071,45	6.197,71	6.326,60	6.458,17	6.592,47
	17	5.149,70	5.256,79	5.366,11	5.477,70	5.591,61	5.707,90	5.826,60
	16	4.551,44	4.646,09	4.742,71	4.841,34	4.942,01	5.044,79	5.149,70
	15	4.022,68	4.106,33	4.191,73	4.278,90	4.367,88	4.458,72	4.551,44
	14	3.555,35	3.629,29	3.704,76	3.781,80	3.860,45	3.940,73	4.022,68
	13	3.142,31	3.207,66	3.274,36	3.342,46	3.411,96	3.482,92	3.555,35
III	12	4.022,61	4.106,26	4.191,65	4.278,81	4.367,79	4.458,61	4.551,33
	11	3.555,31	3.629,24	3.704,71	3.781,75	3.860,39	3.940,66	4.022,61
	10	3.142,29	3.207,64	3.274,34	3.342,43	3.411,93	3.482,88	3.555,31
	9	2.777,26	2.835,01	2.893,97	2.954,14	3.015,57	3.078,28	3.142,29
	8	2.454,63	2.505,67	2.557,78	2.610,97	2.665,26	2.720,68	2.777,26
II	7	2.777,20	2.834,96	2.893,93	2.954,12	3.015,56	3.078,28	3.142,31
	6	2.454,51	2.505,56	2.557,68	2.610,87	2.665,18	2.720,61	2.777,20
	5	2.169,32	2.214,44	2.260,50	2.307,51	2.355,51	2.404,50	2.454,51
	4	1.917,26	1.957,14	1.997,84	2.039,40	2.081,82	2.125,12	2.169,32
I	3	2.361,91	2.410,93	2.460,97	2.512,05	2.564,18	2.617,40	2.671,72
	2	2.088,03	2.131,37	2.175,60	2.220,76	2.266,85	2.313,89	2.361,91
	1	1.845,91	1.884,22	1.923,33	1.963,24	2.003,99	2.045,58	2.088,03

### Articolo 11

Con effetto dal 1° luglio 2009, il limite inferiore per l'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 94 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

- 837,82 EUR per l'agente che abbia diritto all'assegno di famiglia,
- 496,72 EUR per l'agente che non abbia diritto a tale assegno.

### *Articolo 12*

Con effetto dal 1° luglio 2009, il limite inferiore per l'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 96, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 1001,90 EUR, il limite superiore a 2003,78 EUR e la detrazione forfettaria a 910,82 EUR.

Con effetto dal 14 luglio 2009, il limite inferiore per l'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 136 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 881,45 EUR e il limite superiore a 2074,00 EUR.

### *Articolo 13*

Con effetto dal 1° luglio 2009, le indennità per servizi continui o a turni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76\* sono fissate rispettivamente a 381,79 EUR, 576,26 EUR, 630,06 EUR e 858,98 EUR.

### *Articolo 14*

Con effetto dal 1° luglio 2009, agli importi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio\*\* si applica il coefficiente 5,511255.

Articolo 15

Con effetto dal 1° luglio 2009, la tabella di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'allegato XIII dello statuto è sostituita dalla seguente:

1/07/2009	SCATTO							
GRADO	1	2	3	4	5	6	7	8
16	16.902,14	17.612,39	18.352,49	18.352,49	18.352,49	18.352,49		
15	14.938,67	15.566,42	16.220,54	16.671,82	16.902,14	17.612,39		
14	13.203,29	13.758,11	14.336,24	14.735,10	14.938,67	15.566,42	16.220,54	16.902,14
13	11.669,50	12.159,87	12.670,85	13.023,37	13.203,29			
12	10.313,89	10.747,30	11.198,91	11.510,48	11.669,50	12.159,87	12.670,85	13.203,29
11	9.115,76	9.498,82	9.897,97	10.173,34	10.313,89	10.747,30	11.198,91	11.669,50
10	8.056,81	8.395,37	8.748,15	8.991,54	9.115,76	9.498,82	9.897,97	10.313,89
9	7.120,87	7.420,10	7.731,90	7.947,02	8.056,81			
8	6.293,66	6.558,13	6.833,71	7.023,84	7.120,87	7.420,10	7.731,90	8.056,81
7	5.562,55	5.796,29	6.039,86	6.207,90	6.293,66	6.558,13	6.833,71	7.120,87
6	4.916,36	5.122,95	5.338,23	5.486,75	5.562,55	5.796,29	6.039,86	6.293,66
5	4.345,24	4.527,84	4.718,10	4.849,37	4.916,36	5.122,95	5.338,23	5.562,55
4	3.840,47	4.001,85	4.170,01	4.286,03	4.345,24	4.527,84	4.718,10	4.916,36
3	3.394,33	3.536,97	3.685,60	3.788,13	3.840,47	4.001,85	4.170,01	4.345,24
2	3.000,02	3.126,09	3.257,45	3.348,08	3.394,33	3.536,97	3.685,60	3.840,47
1	2.651,52	2.762,94	2.879,04	2.959,14	3.000,02			

## Articolo 16

Con effetto dal 1° luglio 2009, ai fini dell'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, dell'allegato XIII dello statuto, l'importo dell'indennità forfettaria di cui all'ex articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto in vigore anteriormente al 1° maggio 2004 è fissato a:

- 131,71 EUR al mese per i funzionari inquadrati nei gradi C4 o C5,
- 201,94 EUR al mese per i funzionari inquadrati nei gradi C1, C2 o C3.

## Articolo 17

Con effetto dal 14 luglio 2009, la tabella degli stipendi base mensili di cui all'articolo 133 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:

Grado	1	2	3	4	5	6	7
Stipendi base per lavoro a tempo pieno	1.679,08	1.956,12	2.120,85	2.299,45	2.493,09	2.703,03	2.930,66
Grado	8	9	10	11	12	13	14
Stipendi base per lavoro a tempo pieno	3.177,45	3.445,03	3.735,14	4.049,67	4.390,70	4.760,44	5.161,33
Grado	15	16	17	18	19		
Stipendi base per lavoro a tempo pieno	5.595,96	6.067,21	6.578,13	7.132,08	7.732,68		

---

\* Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni (GU L 38 del 13.2.1976, pag. 1).

\*\* Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8)."

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---